

COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Settore Amministrativo DETERMINAZIONE N° 455 del 19/11/2024

Oggetto :	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DAVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI COMO IN RELAZIONE ALL'APPALTO RISOLTO AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILE E DI RESTAURO FRONTE INTERNO ALA NORD E PORZIONE LATERALE ALA OVEST (LOTTO 3) DEL CASTELLO DA CORTE SITO IN BELLUSCO (MB)". CIG B459EC6309
-----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 28.12.2023. con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 152 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024/2026 e relativi allegati;

VISTO il decreto Sindacale n. 4/2023;

VISTA l'istanza Prot. n. 551/2024 Comunicazione di fissazione incontro di mediazione (art.8, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010) giunta dall'avvocato di controparte, prot. N. 12394 del 05/11/2024, con la quale l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Como comunica il deposito dell'istanza presentata da Selva Mercurio S.r.l., di una richiesta di avvio di procedura di mediazione in relazione a controversia, e i relativi allegati, con la quale la ditta richiede che il Comune di Bellusco non abbia diritto ad escutere le polizze fideiussorie indicate nella corrispondenza intercorsa e in subordine che la Compagnia Assicuratrice Vittoria Assicurazioni non possa legittimamente dare esecuzione alla richiesta di escussione;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Giorgio Vitali e stampato il giorno 13/01/2025 da Scanziani Federico.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. N° 116 del 15/11/2024 avente ad oggetto: “CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER INSTAURAZIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.”, che da mandato al Responsabile di settore di incaricare un legale esperto in materia di diritto amministrativo al fine di prestare assistenza legale per il procedimento di mediazione promosso dalla Selva Mercurio srl.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, a seguito della richiesta di mediazione presentata

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: assistenza legale per il procedimento di mediazione
- Importo del contratto: 3.043 OLTRE IVA, SPESE E CPA
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTE le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

STUDIO LEGALE GALBIATI E SACCHI con sede legale in VIA DURINI 24, 20122 MILANO (Italia) CF/P.IVA 11924530154, prot. N. 13005/2024 che reca un importo per le attività di assistenza nella mediazione per complessivi € 3.043,00 oltre IVA, spese e CPA di legge, per complessivi € 4.440,10.=

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto altresì di dover:

- provvedere allo svincolo parziale dell'impegno 686/2024 assunto con propria determinazione n. 144/2024 alla missione 01111.03.0092000 per un importo complessivo di € 951,60
- di provvedere altresì ad una variazione di macro aggregato come di seguito indicato:

01111.03.0096000 CAP 960/ 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	-500,00
01111.03.0440000 CAP 4400/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	-504,00
01111.03.0092000 CAP 920/ 0 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI	+1.004,00

RITENUTO di affidare allo STUDIO LEGALE GALBIATI E SACCHI con sede legale in VIA DURINI 24, 20122 MILANO (Italia) CF/P.IVA 11924530154, nelle persone degli avvocati Cristina Colombo, Mattia Casati e Roberto Ragozzino, le attività in parola per un importo di € 3.043,00 oltre IVA, spese e CPA di legge, per un totale complessivo di € 4.440,10 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico ha già seguito per conto dell'ente la vicenda in sede stragiudiziale e gode della più ampia fiducia;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa alla missione 01111.03.0092000 CAP 920/ 0 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, sufficientemente capiente;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Giorgio Vitali e stampato il giorno 13/01/2025 da Scanziani Federico.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo STUDIO LEGALE GALBIATI E SACCHI con sede legale in VIA DURINI 24, 20122 MILANO (Italia) CF/P.IVA 11924530154 nelle persone degli avvocati Cristina Colombo, Mattia Casati e Roberto Ragozzino, per un importo pari per un importo di € 3.043,00 oltre IVA, spese e CPA di legge, per un totale complessivo di € 4.440,10, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2024

01111.03.0092000 - CAP 920/ 0 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI € **4.440,10**

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da Giorgio Vitali e stampato il giorno 13/01/2025 da Scanziani Federico.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vitali Giorgio